

I CONTRATTI DI VITTO NELLE CARCERI NON SUPERANO IL VAGLIO DELLA SEZIONE CONTROLLO DEL LAZIO

Posted on 22 Settembre 2021 by La redazione

Categories: [Democrazia e contabilità](#), [In Evidenza](#), [Le responsabilità contabili](#), [Tutti i contributi](#)

Tags: [carcere](#), [carceri](#), [controllo preventivo](#), [ricusazione](#), [sopravvito](#), [visto di legittimità](#), [vitto](#)

Ricustato il visto a diversi contratti di fornitura del "vitto e sopravvito" per vizi nella gara [Delibera 101/21/prev](#)

La Sezione regionale di controllo del Lazio ha ricusato il visto a quattro provvedimenti di affidamento del servizio di vitto e sopravvito presso vari istituti di pena, ritenendo illegittimi i bandi di gara, con conseguente invalidità dei contratti stipulati.

La normativa, fermo l'obbligo di garantire un vitto sano e sufficiente ai carcerati, pone, a carico dell'amministrazione, la scelta tra autoproduzione o esternalizzazione del servizio di sopravvito. I bandi hanno previsto, invece, che i concorrenti formulassero le **offerte solo per il vitto**, rimettendo *ex post* la richiesta di fornitura del sopravvito, opzionale e attivabile *ad nutum*, e determinando, in tal modo, **aleatorietà e indeterminatezza sul contenuto dei contratti, stante l'incertezza sui possibili ricavi della gestione**, elemento indispensabile per offerte ponderate. **Peraltro, l'amministrazione si è avvalsa, da subito, dell'opzione prevista dai bandi, richiedendo anche l'erogazione del sopravvito, nonostante tale evenienza fosse stata prospettata solo come eventuale.**

Da tempo, la Corte rileva la criticità della gestione dei due affidamenti con un unico procedimento, richiedendo *"di diversificare le procedure tra i due servizi"* con *"gare atte a garantire la partecipazione di un maggior numero di operatori economici, con beneficio della qualità e della economicità"*.

L'amministrazione, al contrario, in luogo dell'indizione di due diverse gare, o, quantomeno, di una gara unica, comprensiva del valore di entrambe le commesse, ha imposto di formulare offerte tali da considerare eventuale il sopravvito, il cui valore non è stato, tuttavia, determinato nella base d'asta cui parametrare il prezzo offerto; di qui, il conseguente **pregiudizio alla ricezione di offerte adeguate e consapevoli e a un effettivo confronto concorrenziale su ciascuno dei due servizi, con il rischio di improprie compensazioni tra minori costi del vitto e maggiori introiti ricavabili dal sopravvito**, con potenziale conflitto di interessi a discapito della qualità dell'alimentazione dei detenuti.

Gli aggiudicatari hanno offerto ribassi per **pasti giornalieri completi** (colazione, pranzo e cena) tali da determinare prezzi sempre di poco superiore a **2 euro**; di qui, l'apparente insostenibilità economica del servizio di vitto ove svincolato dai **ricavi del sopravvito**.

Sulla **congruità delle offerte**, le Commissioni giudicatrici si sono limitate a recepire le giustificazioni fornite dalle ditte, pur risultando assolutamente necessaria, in presenza di offerte *ictu*

oculi insostenibili in base all'esperienza comune, una ben più penetrante analisi delle stesse.

Vista la necessità di vigilare a favore dei detenuti sugli inviolabili principi degli artt. 27 e 32 della Costituzione, la Sezione [ha segnalato](#) tale anomalia alla Ministra della giustizia, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e ai Garanti regionali interessati.

La delibera per esteso [qui](#)